



**REGOLAMENTO PER
L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN
FAVORE DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA, DELLO
SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE
RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE**

**DEL
COMUNE DI COMANO**

INDICE

TITOLO I	Disposizioni generali	4
Art. 1	Scopo.....	4
Art. 2	Basi legali	4
TITOLO II	Beneficiari – Autorità competenti e campi di applicazione	5
Art. 3	Beneficiari.....	5
Art. 4	Autorità competente	5
Art. 5	Campi di applicazione	5
Art. 6	Finanziamento	5
Art. 7	Versamento	6
TITOLO III	Procedura e condizioni di incentivazione	7
Art. 8	Procedura	7
Art. 9	Condizioni di incentivazione	7
TITOLO IV	Incentivi per risanamenti di edifici o impiantistica.....	8
Art. 10	Risanamenti energetici di edifici.....	8
Art. 11	Nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico	8
Art. 12	Sostituzione di un impianto di riscaldamento – pompe di calore o impianti a pellets	8
Art. 13	Sostituzione di una pompa di calore	8
Art. 14	Installazione impianti fotovoltaici	8
Art. 15	Batterie di accumulo abbinata a impianti fotovoltaici	9
Art. 16	Installazione impianti solari termici.....	9
Art. 17	Scalda acqua a pompa di calore	9
Art. 18	Impianto di recupero acqua piovana	9
Art. 19	Analisi energetica dell'edificio	10
TITOLO V	Incentivi promozione mobilità sostenibile	11
Art. 20	Abbonamenti di trasporto pubblico.....	11
Art. 21	Carte giornaliere	11
Art. 22	Motoveicoli elettrici	11
Art. 23	Autoveicoli elettrici, ibridi plug-in e presa di ricarica.....	11
TITOLO VI	Altri incentivi	13
Art. 24	Benzina alchilata e utensili da giardino elettrici.....	13
Art. 25	Sostituzione parziale o totale dell'illuminazione abitativa	13
TITOLO VII	Rimedi giuridici e disposizioni finali.....	14
Art. 26	Rimedi giuridici	14
Art. 27	Sospensione o annullamento degli incentivi	14
Art. 28	Riscossione indebita.....	14
Art. 29	Diritto sussidiario	14
Art. 30	Disposizioni abrogative.....	14
Art. 31	Entrata in vigore	14

Premessa

I Comuni possono contribuire in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica della Svizzera. Con il coinvolgimento e il sostegno diretto o indiretto dei privati, essi possono contribuire a creare le condizioni ideali per l'adozione di misure spontanee in linea con gli indirizzi della politica energetica nazionale e cantonale.

Oggi l'ente pubblico, per perseguire gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile, dispone di diversi strumenti capaci di accelerare la transizione verso una società più compatibile con l'ambiente:

- *Informare e sensibilizzare la popolazione per aumentare consapevolezza e sensibilità ai temi ambientali*
- *Incentivare positivamente (contributi) le nuove tecnologie o negativamente (tasse) quelle meno sostenibili*
- *Leggi e regolamenti che possano definire nuove normative.*

In considerazione dei repentini sviluppi nel settore energetico e delle conseguenti modifiche delle disposizioni d'incentivazione a livello federale e cantonale, si ritiene che l'erogazione degli incentivi comunali debba essere definita attraverso un regolamento in cui siano incluse le disposizioni generali, le tipologie e gli importi massimi degli incentivi.

A partire dal presente Regolamento verrà elaborata l'Ordinanza municipale in cui saranno definiti tutti i dettagli relativi alle condizioni da rispettare, all'iter procedurale e agli importi disponibili per le singole misure promosse. Questo approccio consente di dare una risposta più rapida alle eventuali future modifiche di incentivazione che si dovessero rendere necessarie.

Il comune di Comano intende quindi, con questo regolamento, definire un quadro generale che permetta anzitutto di incentivare l'aumento della consapevolezza e possa sostenere concretamente i comportamenti virtuosi dei propri cittadini.

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ Il Comune di Comano può erogare incentivi per l'adozione di misure in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili, della protezione dell'ambiente e della mobilità sostenibile.

² Il presente regolamento disciplina e definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali negli ambiti indicati al cpv. 1.

³ Il municipio per il tramite di un'ordinanza regola i dettagli, tra cui le quote di sussidio

Art. 2 Basi legali

- Gli artt. 186 e segg. della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- L'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- La Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- La Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- La Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (Legge sul CO₂) del 23 dicembre 2011;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- La Legge federale sull'energia (LEne) del 30 settembre 2016;
- L'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 1° novembre 2017;
- Il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023 e successivi;
- Il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021 e successivi.

TITOLO II Beneficiari – Autorità competenti e campi di applicazione

Art. 3 Beneficiari

¹ Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'efficienza energetica e all'utilizzo di energie rinnovabili sono destinati ai proprietari di edifici primari riscaldati, ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Comano e variano a seconda del tipo di intervento.

² Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili indigene o l'utilizzo di energie e/o tecnologie alternative il cui impatto ambientale è ridotto, sono destinati ai proprietari o inquilini domiciliati nel Comune di Comano. Sono esclusi gli enti pubblici, parapubblici e le aziende.

³ Gli incentivi finanziari destinati alla promozione della mobilità sostenibile, sono destinati ai cittadini nel Comune di Comano. È riservato quanto stabilito nei singoli articoli riferiti agli incentivi.

⁴ I richiedenti devono essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (tasse, tributi pubblici, multe eccetera).

Art. 4 Autorità competente

¹ L'applicazione del presente regolamento è di competenza del Municipio, che può delegarla ai Servizi dell'amministrazione.

² Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, il Municipio può avvalersi della collaborazione dei preposti Servizi dell'amministrazione cantonale, di enti e specialisti esterni.

³ In particolare, è competenza del Municipio:

- a) emanare le decisioni di concessione degli incentivi;
- b) regolare, tramite ordinanze di applicazione, i dettagli per l'assegnazione e la determinazione dell'ammontare degli incentivi nei vari campi di applicazione del presente regolamento;
- c) pubblicare a scopo divulgativo le caratteristiche e i dati tecnici, in forma anonima, concernenti gli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi.

Art. 5 Campi di applicazione

¹ Nel limite della disponibilità dei crediti attribuiti specificatamente a questo scopo, il Comune di Comano può riconoscere degli incentivi finanziari nei seguenti settori:

- a) interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b) nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c) impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- d) certificazioni e analisi energetiche su edifici esistenti;
- e) soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile;
- f) promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili indigene;
- g) altre misure alternative e/o innovative in ambito energetico/ambientale.

² I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti nel presente regolamento e nelle ordinanze municipali.

Art. 6 Finanziamento

¹ Il credito complessivo destinato agli incentivi è di principio determinato per il tramite di un credito quadro – eventualmente frazionato in base alla natura del finanziamento – o in sede di preventivo comunale, in relazione all'utilizzo previsto del Fondo energie rinnovabili (FER). Quest'ultimo può essere utilizzato per il finanziamento totale o parziale degli incentivi.

² In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste pervenute possono essere messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito per l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza dello stesso le richieste non potranno essere prese in considerazione.

Art. 7 Versamento

Le modalità di versamento degli incentivi concessi sono fissate nella relativa ordinanza municipale.

TITOLO III Procedura e condizioni di incentivazione

Art. 8 Procedura

¹ La procedura per l'ottenimento degli incentivi è definita tramite ordinanza municipale ed è avviata, mediante una richiesta da inoltrare al Municipio.

² Una volta verificati gli aspetti di sua competenza e la relativa copertura finanziaria, il Municipio può in qualsiasi momento richiedere informazioni supplementari relative all'oggetto o alla prestazione da sussidiare e può rilasciare una promessa di incentivo, fissando delle specifiche condizioni e dei vincoli temporali per l'ottenimento dell'incentivo.

³ In caso di mancata osservazione delle condizioni, dei termini e delle scadenze indicati, il Municipio può negare il versamento dell'incentivo.

⁴ La priorità per l'analisi, la valutazione e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse. Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa dei documenti e i giustificativi necessari.

⁵ Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate dai giustificativi necessari.

Art. 9 Condizioni di incentivazione

¹ Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

² In caso di esecuzione da parte di ditte o imprese con sede non in Svizzera il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

³ Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori. Il versamento potrà essere effettuato solamente dopo il rilascio del relativo certificato di collaudo.

⁴ Nel caso in cui un incentivo sia stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione dell'incentivo versato.

⁵ Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

⁶ Il diritto agli incentivi decade se la richiesta, completa di tutta la documentazione, non è stata inoltrata al Municipio entro i termini definiti dall'ordinanza municipale di applicazione.

⁷ Non è elargito alcun incentivo per l'adozione di standard minimi obbligatori eseguiti a norma di legge.

⁸ Misure incentivate, divenute obbligatorie a norma di legge, decadono con l'entrata in vigore della relativa regolamentazione legislativa.

TITOLO IV Incentivi per risanamenti di edifici o impiantistica

Art. 10 Risanamenti energetici di edifici

Per i risanamenti energetici di base (efficienza energetica dell'involucro) per i quali è già stato riconosciuto il diritto all'incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Comune può accordare un incentivo supplementare pari a un minimo del 30% sino a un massimo del 50% dell'incentivo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. 5'000.00 per edificio.

Art. 11 Nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici a basso fabbisogno energetico che rispettano i parametri Minergie-P o A (come da disposizioni per gli incentivi cantonali).

² L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici realizzati secondo gli standard riconosciuti e definiti nell'ordinanza municipale, che beneficiano di specifici incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta da un minimo del 30% sino a un massimo del 50% del sussidio cantonale, ritenuto un importo massimo pari a fr. 2'000.00.

⁴ Per standard ancora più elevati, definiti nell'ordinanza, è concesso un ulteriore bonus pari a fr. 1'000.00.

Art. 12 Sostituzione di un impianto di riscaldamento – pompe di calore o impianti a pellets

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono impianti di riscaldamento in edifici esistenti.

² Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono con una pompa di calore o con un impianto a pellets, impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile a uso principale in edifici residenziali esistenti.

³ L'importo concesso ammonta da un minimo del 30% sino a un massimo del 50% del finanziamento cantonale ritenuto un massimo di fr. 2'000.00 per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a pompa di calore e di fr. 2'000.00 + fr. 100.00/kW ritenuto un massimo di fr. 3'000.00 per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a pellets. Il rendimento minimo richiesto dagli impianti a pellets è dell'85%.

⁴ In caso di installazione di un sistema idraulico per la distribuzione del calore all'interno dell'edificio per cui è stato concesso il bonus cantonale, è concesso un ulteriore incentivo pari al 30% del bonus cantonale, ritenuto un massimo pari a fr. 1'000.00.

Art. 13 Sostituzione di una pompa di calore

Considerati i requisiti per l'ottenimento dell'incentivo cantonale, il Comune può accordare un incentivo supplementare pari al 50% dello stesso, ritenuto un massimo pari a fr. 1'000.00.

Art. 14 Installazione impianti fotovoltaici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali.

³ L'importo concesso ammonta da un minimo del 30% sino ad un massimo del 50% dell'incentivo cantonale, ritenuto un massimo di fr. 2'000.00.

Art. 15 Batterie di accumulo abbinata a impianti fotovoltaici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinata a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti. L'installazione di capacità di accumulo supplementare dà diritto all'ottenimento dell'incentivo a partire da 4 kWh di accumulo.

² L'importo concesso corrisponde ad un contributo base minimo di fr. 300.00 cui si aggiungono fr. 50.00 per ogni kWh di capacità utile, ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.00 per impianto.

³ Il contributo non può superare il 35% del costo dell'impianto di stoccaggio.

Art. 16 Installazione impianti solari termici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti. Oggetto del sussidio sono gli impianti per la produzione di calore, inclusi i relativi sistemi di accumulo dell'energia prodotta.

² L'importo concesso ammonta da un minimo del 30% sino ad un massimo del 50% del finanziamento cantonale ritenuto un massimo di fr. 1'500.00.

Art. 17 Scaldacqua a pompa di calore

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano un nuovo scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di uno elettrico o a supporto di una caldaia a olio o a gas in edifici esistenti. Sono esclusi gli edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.

² L'incentivo è concesso unicamente se lo scaldacqua a pompa di calore è munito del marchio di qualità dell'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP.

³ L'importo concesso ammonta a un importo minimo di fr. 300.00 sino ad un massimo di fr. 500.00 per impianto installato.

Art. 18 Impianto di recupero acqua piovana

¹ Trattasi di soluzioni impiantistiche che consentano di risparmiare l'acqua potabile e di riutilizzare le acque meno pregiate (piovane e grigie) per alcuni servizi che non necessitano di acqua potabile con un risparmio sul consumo minimo del 10%.

² Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano un nuovo impianto di recupero dell'acqua piovana in edifici esistenti.

³ Vengono considerate solo le soluzioni impiantistiche che consentono di riutilizzare le acque piovane per i servizi che non necessitano di acqua potabile.

⁴ L'importo concesso ammonta a un importo minimo di fr. 500.00 sino ad un massimo di fr. 1'000.00 per impianto.

Art. 19 Analisi energetica dell'edificio

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno allestire un certificato energetico, secondo i parametri definiti nell'ordinanza municipale, per edifici esistenti realizzati prima dell'anno 2000.

² Il contributo per singolo immobile è stabilito da un minimo del 30% sino a un massimo del 50% del costo della certificazione, ritenuto un massimo di fr. 1'000.00.

TITOLO V Incentivi promozione mobilità sostenibile

Art. 20 Abbonamenti di trasporto pubblico

¹ Possono beneficiare dell'incentivo comunale per il trasporto pubblico le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso C e B, esclusi permessi B/formazione) nel Comune di Comano.

² L'importo concesso, fino a un massimo annuale per richiedente di fr. 300 complessivi, corrisponde sempre alla rispettiva tariffa per l'abbonamento di seconda classe ed è calcolato sul prezzo netto pagato da chi richiede il sussidio (dedotti eventuali contributi già ricevuti come ad esempio contributo del fondo per apprendisti, dell'istituto scolastico o contributi del datore di lavoro, ecc.).

³ L'incentivo è concesso unicamente per gli abbonamenti definiti nell'ordinanza e in corso di validità.

⁴ Le percentuali di incentivo, da un minimo del 10% a un massimo del 70% sono definite per le varie categorie di destinatari e abbonamenti nell'ordinanza.

Art. 21 Carte giornaliera

¹ Il Comune può mettere a disposizione del pubblico delle carte giornaliera per l'utilizzo del trasporto pubblico.

² Le modalità sono definite nell'ordinanza municipale.

Art. 22 Motoveicoli elettrici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per i motoveicoli elettrici i domiciliati e i dimoranti (permesso C e B, esclusi permessi B/formazione) nel Comune, da almeno 3 anni, a partire da 14 anni compiuti.

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- Il motoveicolo deve essere nuovo e acquistato in Svizzera presso rivenditori ufficiali con sede in Svizzera;
- Al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome) che attesti l'acquisto a titolo personale.

³ L'importo concesso ammonta da un minimo del 10% ad un massimo del 20% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di fr. 500.00.

⁴ Il diritto all'incentivo comunale è limitato a un motoveicolo ogni quattro anni

⁵ Il beneficiario non può rivendere il motoveicolo entro i primi cinque anni dall'acquisto. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

- Vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- Vendita o cambiamento di domicilio nel secondo anno: restituzione di 4/5 dell'incentivo;
- Vendita o cambiamento di domicilio nel terzo anno: restituzione di 3/5 dell'incentivo;
- Vendita o cambiamento di domicilio nel quarto anno: restituzione di 2/5 dell'incentivo;
- Vendita o cambiamento di domicilio nel quinto anno: restituzione di 1/5 dell'incentivo.

Art. 23 Autoveicoli elettrici, ibridi plug-in e presa di ricarica

¹ Per la messa fuori circolazione di un'automobile dotata di motore a combustione interna immatricolata prima del 1° gennaio 2015 è concesso l'incentivo comunale per l'acquisto di autoveicoli a propulsione totalmente elettrica (in seguito veicoli elettrici) o ibridi plug-in. Possono beneficiarne le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso C e B, esclusi permessi B/formazione) nel Comune da almeno 3 anni.

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- Il nominativo del detentore del veicolo elettrico deve corrispondere al richiedente;
- L'automobile deve essere nuova e immatricolata con targhe ticinesi;
- Il veicolo elettrico dev'essere acquistato tramite un rivenditore ubicato nel Canton Ticino. Fanno eccezione le automobili acquistate da importatori che non dispongono di concessionari ufficiali con sede nel Canton Ticino;
- Il fabbricante del veicolo elettrico deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;
- I veicoli ibridi plug-in devono avere una autonomia elettrica minima di 45 km secondo il ciclo WLTP.
- –il richiedente figurava come detentore del veicolo sostituito nella licenza di circolazione per almeno gli ultimi 2 anni prima della sua messa fuori circolazione;
- –il veicolo messo fuori circolazione è stato immatricolato con targhe ticinesi per almeno 3 mesi all'anno nel corso degli ultimi 2 anni prima della sua messa fuori circolazione;

³ Tutti i veicoli elettrici immatricolati senza aver mai beneficiato dell'incentivo finanziario, non potranno più percepire, a posteriori, alcun incentivo finanziario, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.

⁴ L'incentivo è calcolato sulla base dell'effettivo prezzo di acquisto (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti e di incentivi da parte di terzi. L'importo concesso ammonta a:

- Il 5% dell'importo di acquisto dell'automobile ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.00 per i veicoli elettrici;
- Il 5% dell'importo di acquisto dell'automobile ritenuto un importo massimo di fr. 1'000.00 per i veicoli ibridi plug-in;
- Il 50% dell'importo di installazione e posa della presa di ricarica ritenuto un importo massimo di fr. 200.00 dedotti i sussidi cantonali.

⁵ Per chi acquista il veicolo in leasing si calcola l'incentivo sulla base del prezzo di listino (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti e di incentivi da parte di terzi.

⁶ Ogni beneficiario ha diritto a un incentivo finanziario unico, una volta ogni 4 anni, in caso di acquisto di un veicolo nuovo. L'incentivo finanziario è da ritenere personale ed il richiedente ne è responsabile in prima persona, anche in caso di credito ceduto al rivenditore.

⁷ Il beneficiario non può rivendere o cedere il veicolo elettrico o cedere il leasing entro i primi quattro anni dall'acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

- Vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- Vendita o cambiamento di domicilio nel secondo anno: restituzione di 3/4 dell'incentivo;
- Vendita o cambiamento di domicilio nel terzo anno: restituzione di 1/2 dell'incentivo;
- Vendita o cambiamento di domicilio nel quarto anno: restituzione di 1/4 dell'incentivo.

⁸ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare copia della licenza di circolazione, copia della fattura e della ricevuta dell'avvenuto pagamento oppure copia del contratto di leasing e una copia della decisione di versamento di eventuali incentivi da parte di terzi emanati dall'ente competente.

TITOLO VI Altri incentivi

Art. 24 Benzina alchilata e utensili da giardino elettrici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso C e B, esclusi permessi B/formazione) nel Comune di Comano.

² L'importo concesso è pari al 75% del costo della benzina alchilata per un quantitativo massimo finanziabile di 20 litri annui per nucleo familiare.

³ Possono beneficiare dell'incentivo per gli utensili da giardino elettrici le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso C e B, esclusi permessi B/formazione) nel Comune di Comano; l'importo concesso ammonta da un minimo del 10% ad un massimo del 20% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di fr. 200.00 una volta ogni 5 anni per nucleo familiare.

Art. 25 Sostituzione parziale o totale dell'illuminazione abitativa

¹ Possono beneficiare dell'incentivo, con il massimo di una richiesta ogni 5 anni, i proprietari che realizzano interventi di sostituzione dei corpi illuminanti in edifici esistenti a favore di soluzioni a minor consumo energetico. L'incentivo non riguarda le persone giuridiche e gli stabili utilizzati per scopi non abitativi.

² L'importo concesso è pari al 30% (IVA inclusa) del costo dei corpi illuminanti ritenuto un massimo di fr. 200.00 una volta ogni 5 anni per immobile.

³ La sostituzione è intesa per i corpi illuminanti presenti all'interno dell'abitazione e per quelli esterni che svolgano una funzione primaria, sono escluse le illuminazioni di giardini, piscine o di altre parti del fondo non inerenti alla funzione abitativa.

TITOLO VII Rimedi giuridici e disposizioni finali

Art. 26 Rimedi giuridici

¹ Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

² Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato a norma della Legge organica comunale.

Art. 27 Sospensione o annullamento degli incentivi

Il Comune, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, del proprio bilancio energetico e della propria disponibilità finanziaria, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente regolamento.

Art. 28 Riscossione indebita

¹ Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

² Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto ad altri incentivi per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 29 Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni delle Leggi e regolamenti vigenti applicabili alla fattispecie.

Art. 30 Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate:

- L'Ordinanza Municipale per il sussidio della benzina alchilata, del 2 luglio 2008;
- L'Ordinanza Municipale concernente l'attribuzione di un contributo per il certificato energetico cantonale degli edifici (CECE), del 22 dicembre 2011;
- Le Disposizioni Municipali per l'utilizzo dell'abbonamento giornaliero FFS per i Comuni, del 1. Luglio 2017;
- Le Disposizioni concernenti i contributi comunali per gli abbonamenti annuali (Tariffa integrata arcobaleno – TIA), dell'agosto 2019.

Art. 31 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il mese seguente alla crescita in giudicato della ratifica da parte della Sezione degli Enti locali.

Così risolto ed approvato dal municipio con RM del 06.05.2024
Approvato dal consiglio comunale di Comano nella seduta del 10.06.2024
Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzioni Inc. no 006961